

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D. Lgs 15/12/1997 n.446, in materia di approvazione tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che *" gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO che con Decreto Legge 29.11.2017 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2018 è stato differito al 28.02.2018;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27/12/2013 n.147 (Legge Stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunale;

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- È stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- È stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D) ed E) non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- È stata riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

VISTO l'articolo 1, comma 26 della L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42 della L. 232/2016, che stabilisce che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle*

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 30.03.2017 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2017 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte della conferma per l'anno 2018 della disposizione statale introdotta nel 2016 relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario confermare la specifica aliquota, già introdotta nel 2016, applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di dover procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e le relative	9,60 per mille, con riduzione del 50 per

pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,60 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,60 per mille

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria,(IMU) del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate con propria precedente deliberazione n.6 del 30.04.2014;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D. Lgs n.267/2000 senza formulare osservazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1-DI STABILIRE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica Municipale (IMU) con effetto dal 1° Gennaio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,	4 per mille

convertito in L. 214/2011.	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,60 per mille

2- DI CONFERMARE l'importo della detrazione di €.200,00 per l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica;

3 – DI INVIARE al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, copia della presente deliberazione.

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza:

con separata votazione resa in forma palese,

delibera

-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
Provincia di PAVIA

PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 -comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.
267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.TO Enza Ramella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.TO Enza Ramella

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si assicura l'adempimento di cui all'art 147 bis, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO Mariano Cingolani

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to ZERBI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pieve Albignola, li 03/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve Albignola, li 3 APR. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pieve Albignola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE